COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – ANNO 2014 –

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore 20,30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
FUMASONI VALERIO	SINDACO	si	
TAVELLI GIORGIO		si	
SCARAFONI MORIS		si	
RAVIZZA WALTER		si	
ACHILLI MAURO		si	
DAGHI MICAELA		si	
BASSI MICHELA		si	
MERAVIGLIA SARA		si	
BERTINI ROBERTO		si	
BERTINI SILVIA		si	
BONGIOLATTI GIANCARLO		si	
DA COL DANIELA		si	
DONIZETTI GABRIELE		si	
		13	0

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, "*Legge di stabilità*", è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

  - uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
  - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta unica comunale) è composta da:

- **IMU** (Imposta municipale propria)
  componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (Tassa servizi indivisibili)
  componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (Tassa rifiuti)
  componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (imposta unica comunale)
- commi 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi 668 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi 682 a 705 (disciplina generale componente TASI e TARI)

RICHIAMATI inoltre i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- ***comma 669.*** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;
- ***comma 671.*** La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- ***comma 676.*** L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, *può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*;
- ***comma 677.*** Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo periodo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essere equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011;

- ***comma 682.*** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
  a) **(omissis)**
  b) **per quanto riguarda la TASI:**
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- ***comma 683.*** Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competenze a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché dalla tipologia e della destinazione degli immobili;
- - ***comma 688.*** Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.....(omissis);

- **DATO ATTO** che con deliberazione in data odierna il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), componente TASI (tassa servizi indivisibili), i cui artt. 65.D comma 3) e 67.D comma 2) dispongono:
- comma 3) "*Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art. 67.D del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*";
- comma 2) "*Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente e per ciascuno di tali servizi, i relativi costi di cui alla copertura della Tasi*";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*;

VISTI:
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 19/12/2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, prorogato con Decreto 13/02/2014 al 30 aprile 2014 e successivamente con Decreto 29/04/2014 al 31 luglio 2014, ulteriormente prorogato al 30/09/2014;

RICHIAMATO l'art. 1, comma1, lettera b) della Legge n. 68 del 2 maggio 2014, di conversione del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, il quale prevede, tra l'altro: "*.....per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della Tasi, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 (L. 147/2013), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della Tasi, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale*";

DATO ATTO delle continue modifiche legislative in materia, nonché delle difficoltà operative di applicazione della tassa, in soccorso ai Comuni che alla data suindicata non avevano ancora adottato nessuna deliberazione, è intervenuto il Decreto Legge del 09 giugno 2014 n. 88 il quale all'art. 1 comma 1) recita: "*.....nel caso di **mancato invio** delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato **entro il 16 ottobre 2014**, sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASI pubblicati sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, **alla data del 18 settembre 2014**; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, applicando l'aliquota di base dell' 1 per mille di cui al comma 676.....*";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali, s'intendono in linea generale, *i servizi, prestazioni, attività, opere fornite dai comuni alla collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale,* come da elenco dettagliato con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

titolo	funzione	servizio	Servizio indivisibile	Spesa prevista
1	08	02	Servizio dell' illuminazione pubblica	114.000,00
1	10	05	Servizio cimiteriale	8.000,00
1	08	01	Servizio di spazzamento neve	85.000,00
1	08	01	Servizio di manutenzione stradale	80.000,00
1	09	06	Servizio di manutenzione verde pubblico	10.000,00
1	08	02	Impianti sportivi	13.100,00
1	03	01	Servizio Polizia Locale	35.000,00

1	05	01	Servizio di biblioteca comunale	43.500,00
			Totale	**388.600,00**

VISTI:
- i commi richiamati sopra dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Trascrizione registrazione

Sindaco: apro la discussione per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno.

Consigliere **Bertini Silvia**: sì, diciamo sono tutti passaggi .., la straordinarietà e il carattere eccezionale del momento storico che comprendiamo assolutamente, lo stanno vivendo tutti i comuni e quindi non soltanto il Comune di Berbenno. Per quanto riguarda la componente Tasi, volevamo fare osservare che è stata data lettura dei servizi indivisibili, la cui somma serve poi per andare a calcolare l'importo che i cittadini devono andare a pagare della tassa. Una di queste voci, la prima, è anche la più consistente ed è il servizio dell'illuminazione pubblica. Ecco, rispetto a questa cosa, noi pensiamo, ma sembrerebbe, lo pensate anche voi, che c'è molto da lavorare perché è un tema su cui andare a fare dei risparmi e delle economie e organizzare il servizio in maniera diversa porterebbe alla riduzione di questa voce di spesa, con una conseguente e diretta riduzione delle tasse che i cittadini vanno a pagare. Ecco, non abbiamo trovato, però questo avremo modo di vederlo dopo, non abbiamo trovato all'interno del documento di bilancio, grossi input su questa tematica molto sentita, né nell'annuale, né nel triennale. Quindi bisogna sempre tenere presente che, certo i comuni sono tenuti a gestire i servizi, fare le cose e fanno per questo pagare le tasse ai cittadini, ma se c'è un comportamento virtuoso che va a ridurre le spese e a ridurre gli importi di questi costi dei servizi, va a ridurre conseguentemente anche quello che i cittadini devono pagare. E quindi questa è un po', cioè si addossa sul gobbo dei cittadini quello che invece dovrebbe essere un'attività che un'amministrazione deve porre come primo punto e che voi, nel programma di governo, nel programma amministrativo che avete portato alle elezioni, avete messo come primo punto. E' l'unico documento ufficiale di cui disponiamo per capire le intenzioni, l'avete messo come primo punto, ma dentro gli atti, qui nella Tasi non si trova niente. Per cui ci vuole anche una coerenza su questo. Questo è un punto un po' che ci ha sorpreso veramente. L'altro punto, che è più che altro una domanda, è che il servizio di spazzamento neve viene previsto qui come voce di costo pari a 85 mila euro ma nel bilancio viene previsto come molto meno. Per cui chiedo una spiegazione perché laddove mettiamo la voce in bilancio è sui 50 mila euro e qui mettiamo 85 mila e questa cosa non è assolutamente chiara.

Sindaco: ci sono altri interventi relativamente al punto due? Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica effettivamente è un punto qualificante di quello che effettivamente ad oggi, è l'unico documento ufficiale, le linee programmatiche consegnate per la presentazione delle liste. A residuo, nel bilancio del 2013, quindi comparirà nel 2015, potremo utilizzare quei 20 mila euro che già erano stati messi a disposizione precedentemente per la redazione di quel primo documento che permette di dare il via ad un'organica reinterpretazione dell'illuminazione pubblica, sia da un punto di vista delle manutenzioni, sia da un punto di vista della spesa per l'energia, che è il Pric, cioè il piano dell'illuminazione pubblica. E' nostra intenzione fare in modo che l'assegnazione dell'incarico avvenga il prima possibile nel 2015, in modo tale che, una volta redatto questo documento, che a nostro avviso deve avere il carattere il più possibile di imparzialità rispetto a tutti gli attori che nell'ambito dell'illuminazione pubblica hanno voce in capitolo, quindi i distributori dell'energia elettrica che ad oggi sono ancora parzialmente proprietari, anzi, quasi del tutto proprietari anche dei nostri corpi illuminanti, stiamo parlando di Enel Sole, i venditori dell'energia

elettrica che quindi sono nel nostro caso il Consorzio Cev, al quale il Comune di Berbenno ha aderito uno o due anni fa, sinceramente non mi ricordo quando esattamente, dal primo gennaio 2013 o qualcosa del genere, ma anche i manutentori. La redazione del Pric, che tra l'altro io chiedo effettivamente da anni, è il documento che ci permette di sapere quali siano i punti sui quali poter premere affinché effettivamente le spese relative all'illuminazione pubblica, quindi, da una parte la manutenzione, dall'altra parte il costo dell'energia, possono essere ridotti. Il primo passo ritengo che sia quello e sarà una nostra priorità del 2015. Questo effettivamente potrebbe, diciamo così, potrebbe concorrere, insieme ad altri fattori che, come abbiamo visto, compongono il montante da cui si parte per calcolare la Tasi, determinare una variazione dell'aliquota della Tasi stessa. In realtà, nell'anno 2016 noi abbiamo messo per quanto riguarda il programma triennale delle opere pubbliche, abbiamo messo a bilancio 100 mila euro per la riqualificazione energetica dei punti luce. Perché nel 2016? Perché la procedura, ci siamo informati, ci sono varie soluzioni da questo punto di vista, sostanzialmente si dividono in due, mi pare d'aver capito nelle ultime settimane: la soluzione di conferimento ad un'azienda che fa sostanzialmente da esco e quindi fa manutenzioni più vende energia, pacchetto completo, in cambio di un ricambio totale dell'impianto di illuminazione, da un lato, e bisogna vedere se un comune come Berbenno possa accedere ad una soluzione di questo tipo, oppure, soluzione differente, a carico di questa esco sarebbe l'acquisto degli impianti da Enel Sole, cosa che bisogna fare per poter lavorare sui nostri impianti; altra situazione da valutare, bisogna mettere sul piatto entrambe, è quella di, come hanno fatto alcuni comuni, esempio della Valmalenco, comperare noi da Enel Sole gli impianti e diventarne effettivamente proprietari e poter anche solo cambiare il corpo illuminante, prima magari la lampadina poi il corpo illuminante e quindi stabilire un piano tramite il quale andare a sostituire i vari corpi illuminanti, partendo da quelli che risultano con minore efficienza energetica. Per quanto riguarda il secondo punto dello spazzamento della neve, mi dicono i colleghi che sono molto più attenti di me, che nel 2014 ci sono due voci relative allo sgombero della neve: la voce 7425/1 spese sgombero neve – acquisto di beni e 7425/2 spese sgombero neve – prestazione di servizi ; la prima di 25 e la seconda di 60 per un totale di 85 e quindi penso che il totale sostanzialmente derivi da lì.

Consigliere **Bertini Silvia**: sì, ecco io credo che un tema come quello del Pric non possa aspettare il 2016 perché è già superata la metà del mandato e perché le tasse i cittadini le pagano subito e con effetto retroattivo dal 1 di gennaio, per cui credo che debba essere un impegno assoluto dell'Amministrazione andare ad attuare tutte quelle politiche da cui può derivare un risparmio e una minore tassazione dei cittadini, tanto più ricordiamo che dall'elenco dei costi dei servizi questo è il più grosso di tutti, è pesantemente il più grosso di tutti. Vi invitiamo a rivedere assolutamente questa data del 2016 che non significa nulla, perché se ci si avvia nel 2016, a metà del mandato, vuol dire che voi chiedete agli altri di pagare ma non attuate le misure che potete fare già oggi, per farli pagare meno. Questa è una richiesta che vi facciamo.

Sindaco: io prendo in considerazione la richiesta e la considero effettivamente positiva da questo punto di vista. Il fatto di averli spalmati in questo modo era semplicemente perché i soldi relativi al Pric sono già stati messi nel 2013, non utilizzati e quindi li potremo utilizzare una volta fatto il consuntivo di quest'anno, quello per il piano, per il Pric. L'intervento concordo che deve essere fatto il prima possibile, ma il passaggio di acquisizione degli impianti da Enel Sole è un passaggio non complesso ma lungo. Però è corretto sollecitare in questo senso. Pongo in votazione il punto n. 3 "approvazione aliquote e scadenze componente TASI – tributo servizi indivisibili – anno 2014.

CON voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili):

- aliquota 1,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con l'applicazione della detrazione di €. 25,00, detrazione estesa anche all'utilizzatore che adibisce l'immobile ad abitazione principale, purchè ivi residente e domiciliato.
- Aliquota 1,5 per mille su tutte le altre tipologia di fabbricati ed aree fabbricabili

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

4) di stabilire, come previsto dall'art. 61/D del "Regolamento comunale IUC-componente TASI" nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5) di dare atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito TASI sono individuati nel seguente prospetto e sommano complessivamente € **388.600,00** per cui, essendo stimato in €. **310.000,00** il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni TASI come deliberate con il presente atto, la percentuale di copertura risulta essere pari al **79,77%:**

titolo	Funzione	servizio	Servizio indivisibile	Spesa prevista
1	08	02	Servizio dell' illuminazione pubblica	114.000,00
1	10	05	Servizio cimiteriale	8.000,00
1	08	01	Servizio di spazzamento neve	85.000,00
1	08	01	Servizio di manutenzione stradale	80.000,00
1	09	06	Servizio di manutenzione verde pubblico	10.000,00
1	08	02	Impianti sportivi	13.100,00
1	03	01	Servizio Polizia Locale	35.000,00
1	05	01	Servizio di biblioteca comunale	43.500,00
			Totale	**388.600,00**

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;

7) di dare atto che:

- il versamento della TASI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi;
- le scadenze di pagamento del tributo sono le stesse stabilite per l'IMU, per l'anno 2014 posticipate al **16 ottobre** (prima rata) e **16 dicembre** (secondo e ultima rata), Decreto Legge del 09 giugno 2014 n. 88 il quale all'art. 1 comma 1) recita: "*nel caso di **mancato invio** delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato **entro il 16 ottobre 2014**, sulla base delle deliberazioni*

concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASI pubblicati sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, ***alla data del 18 settembre 2014****; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, applicando l'aliquota di base dell' 1 per mille di cui al comma 676……";*

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al "*Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)*" approvato con deliberazione di C.C. n. 14 in data odierna;

9) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997;

INDI

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.